

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4861 del 13/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5039 del 13/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/04/2017, acquisita al Prot. Unione 15870 e da Arpa al PGFC/2017/5969, da **COMETAL S.R.L.** nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 29090 del 15/05/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/7417, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 15/06/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 25751 e da Arpae al PGFC/2017/9446;

Atteso che in data 07/07/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 28890 e da Arpae al PGFC/2017/10603;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Unione 36387 del 11/09/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13456, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato quanto segue “ *Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 52/AUA/2017, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 7 giugno 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Alberto Navacchia di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto.* ”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 01/09/2017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **COMETAL S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 39 del 14/01/2008 prot. n. 3165/2008 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COMETAL S.R.L.** (C.F./P.IVA 02413480407) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 42, **per lo stabilimento di carpenteria metallica sito Comune di Verghereto Via dei Laghi n. 42.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 39 del 14/01/08 prot. n. 3165/08 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avente una validità di 15 anni dalla data di rilascio.

Con l'istanza di AUA la Ditta dichiara le seguenti modifiche rispetto a quanto autorizzato con l'atto sopraccitato:

- emissioni E1 e E2 “saldatura” - aumento dei quantitativi di filo di saldatura e installazione di filtri all'impianto di aspirazione;
- emissione E4 “verniciatura” - variazione della qualità e quantità dei prodotti vernicianti utilizzati.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo o aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto le modifiche richieste dalla Ditta non rappresentano elementi sostanziali differenti da valutare rispetto all'istruttoria svolta per il rilascio della precedente autorizzazione.

Con nota PGFG/2016/7235 del 11/05/17 il responsabile dell'endo-procedimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica *“una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili”*, dal momento che l'attività di verniciatura è soggetta alle disposizioni dell'art. 275 “Consumo di COV” del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. 2017/0146848/P del 04/07/17, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2017/10083, la Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato: *“In riscontro a richiesta parere PGFC/2017 n. 12582/2017 del 10/05/2017, Dall'esame della pratica in oggetto, esaminate anche le successive integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle modifiche da apportare alle emissioni in atmosfera. La Ditta è classificabile come industria insalubre di 1° Classe, n. 6, 22, 25 gruppo C”*.

Il Comune di Verghereto, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento ha svolto le seguenti valutazioni in merito alle modifiche richieste dalla Ditta:

- emissioni E1 ed E2 – tenuto conto che la Ditta ha precisato di non effettuare saldatura inox, si confermano i valori limite e le prescrizioni della precedente autorizzazione n. 39 del 14/01/08 prot. n. 3165/08, esplicitando nella dicitura di ciascuna emissione lo svolgimento anche della attività di smerigliatura, già dichiarata dalla Ditta anche in precedenza. Tenuto conto del consistente aumento dei consumi di filo per saldatura (da 50.000 a 90.000 kg/anno), la Ditta dovrà effettuare una nuova messa a regime delle emissioni, con effettuazione dei tre controlli. Successivamente i controlli dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- emissione E4 – la documentazione allegata alla istanza permette di verificare che l'attività di verniciatura subirà modifiche sia dal punto di vista qualitativo, con riferimento alla qualità di

dei prodotti vernicianti, sia dal punto di vista quantitativo, con riferimento al consumo di prodotti vernicianti (da 50.000 a 25.520 kg/anno) e ai giorni lavorativi (da 286 a 250 giorni/anno). L'attività resta comunque soggetta a quanto disposto dall'art. 275 e dal relativo Allegato III del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Le modifiche sopra descritte richiedono altresì l'aggiornamento dei valori limite di COV per l'emissione convogliata e per le emissioni diffuse, del consumo massimo teorico di solvente e dell'emissione totale annua di COV indicati nella precedente autorizzaz, sulla base di quanto previsto al punto 8 - "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta" (per soglie di consumo di solvente annue ≤ 15 t.) della Tabella 1 alla Parte III dell'allegato 3 alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., così come di seguito riportato:

Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività art. 275 DLgs 152/06 e smi

Gli impianti interessati nel processo verniciatura ed essiccazione vengono utilizzati mediamente per 8 h/giorno per 250 giorni/anno, per cui l'emissione totale annua è calcolata nel modo seguente:

CONSUMO MASSIMO TEORICO			12,848	T/anno
CONVOGLIATE				
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione mgC/Nmc	ore/anno	Flusso di massa T/anno
E4	14.000	100	2000	3,36
DIFFUSE				
25% del consumo massimo teorico			3,212	
EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA				
FLUSSI DI MASSA CONVOGLIATE + DIFFUSE				6.57

Il fattore analitico FA per il calcolo della concentrazione espressa in SOV a partire dalle sostanze lavorate (esprese in Carbonio) viene valutato mediamente pari a 1.2.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la ditta, per l'attività di verniciatura, dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 12,848 ton/anno, si stabiliscono i seguenti valori limite e prescrizioni:

- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 12,848 ton/anno;
- il valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come Ctot)" per le emissioni convogliate è $\leq$ pari a 100 mgC/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere $\leq$ pari al 25% dell'input di solvente;
- l'emissione totale annua di COV dovrà essere $\leq$ pari a 6,57 ton/anno;
- entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale e ad A.R.P.A. apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
- a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. La data di sostituzione dei carboni attivi, validati dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata su registro vidimato da Arpae;

- la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

In linea con quanto prescritto ad attività analoghe ai sensi dell'art. 275, si prescrive che i consumi mensili di prodotti vernicianti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su registro vidimato da Arpae. Tali consumi non devono essere superiori a 25,52 ton di prodotto verniciante a solvente all'anno. Per quanto concerne l'inquinante "polveri", si conferma il valore limite prescritto nella precedente autorizzazione pari a 3 mg/Nmc;

- per quanto riguarda l'emissione E3 "sabbatura" non soggetta a modifiche, rilevato che:
 - nella precedente autorizzazione era prescritto il rispetto di un valore limite pari a 20 mg/Nmc per l'inquinante "Materiale particellare", mutuato dal punto 4.13.11 "DISTAFFATURA, SABBATURA, GRANIGLIATURA, PALLINATURA, RECUPERO TERRE" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999;
 - al capoverso n. 3 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si stabilisce un valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc, più restrittivo del valore di 20 mg/Nmc fissato dal punto 4.13.11 sopraccitato;
 si ritiene di fissare per l'inquinante "Polveri totali" il valore limite più restrittivo pari a 10 mg/Nmc, ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., prescrivendo altresì che entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta provveda ad effettuare un controllo analitico al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo;
- è inoltre presente una caldaia ad uso civile (36,5 kW, a metano) avente emissione C1. Questa emissione convogliata è relativa ad un impianto termico civile con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 39 del 14/01/08 prot. n. 3165/08, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/04/17 P.G.N. 15870, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. C1 – CALDAIA (36,5 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di carpenteria metallica pesante sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 - SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 - SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E4 – VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro in fibra sintetica + carboni attivi

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alla **emissione N. E4**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 12,848 ton/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - c) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 6,57 ton/anno;
 - d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpaee Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpaee Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - e) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Tali consumi non devono essere superiori a 25.520 kg di prodotti vernicianti a solvente all'anno;
 - f) i carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale;
 - g) la data di sostituzione dei carboni attivi, validati dalle relative fatture di acquisto, dovranno essere annotati nel registro di cui al successivo **punto 11**;
 - h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - i) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpaee.emr.it (seguendo il percorso Arpaee in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpaee.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2**

modificate (a seguito del consistente aumento dell'attività di saldatura) entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Verghereto, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 1 e 2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alle emissioni modificate N. 1 e 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico **della emissione N. 3** (esistente ma precedentemente assoggettata al rispetto di un valore limite meno restrittivo); per l'emissione l'emissione N. 3 tale controllo può essere sostituito da un controllo analitico effettuato di recente. Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i dati relativi al controllo effettuato.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, 2, e 4 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione N. 3** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che successivi richiesti dalla presente autorizzazione. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2, relativamente agli impianti di cui alla emissione **N. 4**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 3**, così come richiesto al precedente punto 10.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.